Legge regionale 08 novembre 2021 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2025

Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 16/2014

Art. 7

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<diversi dalle persone fisiche,>> sono inserite le seguenti: <<che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche,>>;

b) dopo le parole <<delle attività previste nell'oggetto sociale>> sono inserite le seguenti: <<, a enti religiosi civilmente riconosciuti>>;

c) dopo le parole <<società cooperative che per statuto>> sono inserite le seguenti: <<, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività,>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16/2014 dopo le parole <<dal Servizio regionale competente in materia di statistica>> sono aggiunte le seguenti: <<ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale della raccolta dei dati>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 15 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16/2014 le parole <<ripartiti con norma di legge di stabilità>> sono sostituite dalle seguenti: <<ripartiti con deliberazione della Giunta regionale>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole <<operanti almeno a livello di Unione territoriale intercomunale>> sono sostituite dalle seguenti: <<gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1>>;

b) alla lettera a), dopo le parole <<i cittadini>>, sono inserite le seguenti: <<, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 22 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche>>;

b) al comma 1 le parole <<l'adeguamento tecnologico>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche>>;

c) al comma 2 le parole: <<, fino all'ammontare massimo del 50 per cento della spesa ammissibile,>> sono soppresse.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 1 è inserita la seguente:

<<b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.>>;

b) al comma 1 bis le parole <<della cultura umanistica, artistica e scientifica>> sono sostituite dalle seguenti: <<della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare>> e le parole <<della cultura umanistica, artistica o scientifica>> sono sostituite dalle seguenti: <<della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;>>;

b) il comma 5 è abrogato.

Art. 14

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 16/2014)

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 16/2014 le parole <<tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 16/2014)

1. All'articolo 31 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<e delle imprese di spettacolo>> e le parole <<, anche facenti parte di diverse Unioni territoriali intercomunali,>> sono soppresse;

b) al comma 2 le parole <<sulla base di specifici accordi sottoscritti tra la Regione e gli enti locali, singoli o associati, organismi culturali e di spettacolo operanti sul territorio, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.>>;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.>>.